

Con la sentenza n.13958/2014 la Corte di Cassazione ricorda che il rapporto di lavoro del dirigente non prevede le tutele in materia di licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 604/1966. Inoltre, la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, contenuta nel contratto collettivo di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall’art.3 della legge n.604/1966. Pertanto, il licenziamento del dirigente, non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, ma è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 13958 del 19/06/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)